

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

**Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri della Giunta Esecutiva**

n. 80 del 9 giugno 2017

O G G E T T O: Risoluzione contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. – Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Presa d'atto proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017 nell'ambito dell'azione cautelare ex art. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l.. Adesione con prescrizioni. Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di giugno, alle ore 10,30 nella sede di questa Università Agraria.

Il Dott. Mario VENANZI, Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2017, tratta l'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Rossano CEA

OGGETTO: Risoluzione contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Presa d'atto proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017 nell'ambito dell'azione cautelare ex art. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l. Adesione con prescrizioni. Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 16 del 24.11.2014, veniva formulata nei confronti di Maretour S.r.l. pronuncia per la risoluzione in ordine al contratto di affitto della struttura di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci del 1.06.2000 rogito Notaio Parasassi - Rep. 60245 - Racc. 12787 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 al n. 664 mod. 2 Atti Privati e trascritto in Civitavecchia in data 28.06.2000 al 3656 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 a rogito Notaio Gervasio - registrato in Roma in data 11.06.2010 al n. 12796 e dall'appendice di contratto a rogito Not. Gervasio dell'11.02.2014 registrata in Roma 2 il 18.02.2014 al n. 4040-IT per inadempimento della Società all'obbligo di pagamento del saldo del canone annuo di affitto della struttura medesima per l'importo di € 131.276,46 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 160.157,28 a norma dell'art. 15 del contratto medesimo e dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi del disposto di cui all'art. 8 punti *a.* e *c.* e art. 30 dell'atto di transazione del 18.05.2010;
- la volontà di scioglimento del rapporto contrattuale è stata motivata altresì da ulteriori inadempimenti relativamente ad altre obbligazioni contemplate nel contratto originario del 1.06.2000, nell'atto di transazione del 18.05.2010 e nel provvedimento consiliare n. 2/2013;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 196 del 9.12.2014 è stato conferito mandato a favore dell'Avv. Antonello Roberto Piferi del Foro di Civitavecchia al fine di esperire azione cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 669 bis e segg. c.p.c. finalizzata ad ottenere il rilascio immediato della struttura turistica pararicettiva in loc. Spinicci da parte di Maretour S.r.l. nonché da parte di ogni altro soggetto che illegittimamente occupasse l'area del campeggio-villaggio-parcheggio in loc. Spinicci per il recupero della piena disponibilità della struttura medesima, per la fase esecutiva di rilascio della struttura pararicettiva, nonché per l'assistenza e la rappresentanza dell'Ente nella successiva fase di merito per la dichiarazione della risoluzione contrattuale;
- l'esperimento dell'azione cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 669 bis e segg. c.p.c., in particolare, si è configurato valido strumento per il recupero del credito riferito all'obbligazione principale ovvero il canone di concessione/affitto della struttura pararicettiva in loc. Spinicci riferito all'anno 2014, ancorchè al momento del conferimento dell'incarico fosse già pendente pronuncia di risoluzione contrattuale, ai sensi della sopramenzionata deliberazione consiliare n. 16/2014;
- analoga procedura è stata attivata da questo Ente nei confronti di Maretour S.r.l. nell'annualità 2015 con analogo incarico affidato a favore dell'Avv. Antonello

- Roberto Piferi del Foro di Civitavecchia, legale ampiamente edotto della complessa vicenda, al fine di esperire nuova azione cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 669 bis e segg. c.p.c., atteso che la struttura di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci è tuttora detenuta dalla Maretour S.r.l. medesima;
- contestualmente è pendente giudizio nel merito per la risoluzione contrattuale;
 - Maretour S.r.l., ancorchè tardivamente e in più tranches, ha corrisposto l'indennità di occupazione della struttura pararicettiva per l'anno 2015, la cui ultima tranche è stata saldata nel luglio 2016;
 - successivamente, la Maretour S.r.l., tramite l'Avv. Norberto Ventolini, in data 22.07.2016 ha notificato il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. presso il Tribunale di Civitavecchia acquisito al protocollo in pari data con n. 1146 iscritto al NRG n. 1393/2016 per conto di Maretour S.r.l. contro questa Università Agraria, ricorso in forza del quale, variamente argomentando, vengono avanzate in particolare contestazioni in merito all'agibilità di alcuni locali della struttura pararicettiva in loc. Spinicci e in merito alla ritenuta presenza del blastofago presso la pineta che ospita la struttura già prima della sottoscrizione del contratto del 1.06.2000;
 - tuttavia, in ragione del persistente inadempimento di Maretour S.r.l. alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione della struttura per l'annualità 2016 inoltrata dal Servizio Finanziario alla Società medesima con nota prot. 257 del 17.02.2016, nonché al successivo sollecito prot. 629 del 13.04.2016 e alla diffida ad adempiere prot. 909 del 31.05.2016, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 122 del 4.08.2016 è stato affidato nuovo incarico a favore dell'Avv. Antonello Roberto Piferi del Foro di Civitavecchia al fine di esperire nuova azione cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 669 bis e segg. finalizzata ad ottenere il rilascio immediato della struttura turistica pararicettiva in loc. Spinicci da parte di Maretour S.r.l. e da parte di ogni altro soggetto che illegittimamente occupi l'area del campeggio-villaggio-parcheggio, nonché per la fase esecutiva di rilascio e recupero della piena disponibilità della struttura medesima, in ragione del *periculum in mora* appunto rappresentato dal mancato pagamento dell'indennità di occupazione della struttura pararicettiva per l'annualità 2016 per l'importo di € 155.862,62 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 190.152,40, pari a quello dell'ultimo canone d'affitto corrisposto, ed altresì in ragione del progressivo deperimento della pineta che ospita la struttura che ha imposto urgenti interventi fitosanitari per la lotta al blastofago;
 - la Maretour S.r.l., tramite l'Avv. Norberto Ventolini, in data 22.07.2016 ha notificato il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. presso il Tribunale di Civitavecchia acquisito al protocollo in pari data con n. 1146 iscritto al NRG n. 1393/2016 per conto di Maretour S.r.l. contro questa Università Agraria, ricorso in forza del quale, variamente argomentando, vengono avanzate in particolare contestazioni in merito all'agibilità di alcuni locali della struttura pararicettiva in loc. Spinicci e in merito alla ritenuta presenza del blastofago presso la pineta che ospita la struttura già prima della sottoscrizione del contratto del 1.06.2000;
 - in particolare, con riferimento agli interventi fitosanitari urgenti, la Maretour S.r.l. ha eseguito sia nell'anno 2016 che nel corrente anno 2017 lavori di abbattimento e smaltimento presso impianto autorizzato delle piante di pino malate a seguito dell'aggressione del blastofago del pino (*Tomicus destruens*) sulla base delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale il cui personale ha eseguito sopralluoghi presso la pineta litoranea in loc. Spinicci sia nell'anno 2016 che nell'anno in corso identificando e marcando le piante malate da

- abbattere, in buona parte concentrate proprio nella porzione di pineta che ospita la struttura pararicettiva;
- Maretour S.r.l., che detiene tuttora la struttura pararicettiva in loc. Spinicci, ha sostenuto ingenti spese per i sopramenzionati interventi sanitari, spese che ritiene siano a totale carico di questo Ente concedente;
- di contro, si ritiene che la lotta obbligatoria al blastofago del pino, come ad ogni altro parassita, debba essere condotta proprio dalla Maretour S.r.l. ai sensi dell'art. 2 del contratto originario Rep. 60245 del 1.06.2000, ancorchè la portata dell'aggressione del blastofago del pino ha assunto, in particolare negli ultimi due anni, proporzioni estremamente preoccupanti e sta determinando sempre più rapidamente il progressivo deperimento della pineta litoranea dell'Ente;
- di contrario parere il Giudice designato nell'ambito del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016 D.ssa Ragusa nell'ambito dell'azione promossa da questa Università Agraria che nel corso dell'udienza del 21.12.2016, a seguito di disamina dei contratti del 1.06.2000 e del 18.05.2010, ha ritenuto che, trattandosi di spese di straordinaria amministrazione, spettassero al proprietario della pineta, come si evince dal verbale di udienza acquisito dal Servizio Affari Generali dell'Ente;
- nella successiva udienza del 3.05.2017, il Giudice D.ssa Ragusa ha inteso avanzare una proposta conciliativa in relazione all'indennità di occupazione della struttura pararicettiva in loc. Spinicci per le annualità 2016 e 2017 e alle spese per l'esecuzione degli interventi fitosanitari presso le superfici della pineta detenute da Maretour S.r.l. che ha sostenuto la spesa per le medesime annualità;

VISTO il verbale delle udienze del 21.12.2016 e del 3.05.2017 redatto dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell'ambito del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016 instaurato presso il Tribunale di Civitavecchia acquisito al protocollo dell'Ente in data 19.05.2017 con n. 637, verbale allegato in copia al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale del medesimo dal quale appunto emerge, tra l'altro, la proposta conciliativa avanzata dal Giudice nell'ultima udienza del 3.05.2017 e che può sintetizzarsi come segue:

1. le parti lasciano impregiudicata ogni questione afferente l'adempimento degli accordi assunti nell'atto di transazione del 18.05.2010;
2. l'Università Agraria di Tarquinia riconosce alla Maretour S.r.l. un rimborso pari ad una quota dell'80% delle spese straordinarie sostenute sull'area della pineta per la eliminazione del parassita (blastofago), come risultano documentate dalla Maretour S.r.l.; le predette spese per il futuro saranno accollate come sopra tra le parti e riguarderanno specificamente l'abbattimento delle essenze arboree malate e loro smaltimento presso impianto autorizzato, mentre ad esclusiva cura e carico dell'Ente rimarrà il progressivo rimboschimento della pineta secondo i bilanci dell'Ente e proporzionalmente con il numero delle piante tagliate;
3. il canone relativo alla struttura pararicettiva in loc. Spinicci per le annualità 2016 e 2017 verrà corrisposto in misura integrale dalla Maretour S.r.l. all'Ente entro il mese di settembre 2017; l'Università Agraria di Tarquinia provvederà al rimborso come convenuto al n. 2 proporzionalmente a quanto versato da Maretour S.r.l. e comunque entro settembre 2017;
4. il buon esito dell'accordo secondo la proposta conciliativa comporterà l'abbandono del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016, con compensazione tra le parti delle spese di causa.

RILEVATO che la proposta conciliativa giudiziale impone una partecipazione significativa alla spesa per gli interventi fitosanitari eseguiti da Maretour S.r.l. presso la pineta che ospita la struttura pararicettiva (inclusa l'area adibita a parcheggio) e potrà essere riconosciuta sulla base delle fatture prodotte corredate di quietanza di pagamento, attualmente acquisita da Maretour S.r.l. limitatamente all'annualità 2016 e sempreché la spesa sostenuta sia ritenuta congrua, a seguito di verifica e comparazione con altro preventivo di soggetto operante nel settore ritenuto affidabile;

CONSIDERATO che la proposta conciliativa giudiziale, nonostante quanto argomentato nelle premesse, consente al contempo di perseguire l'obiettivo prioritario ed imprescindibile di salvaguardia della pineta litoranea dell'Ente ed il recupero dei significativi crediti rappresentati dall'indennità di occupazione della struttura pararicettiva in loc. Spinicci per le annualità 2016 e 2017, con le modalità di cui all'allegata proposta giudiziale;

RITENUTO tuttavia contemplare ragionevolmente un calendario di scadenze delle tranches di pagamento delle sopramenzionate indennità di occupazione come segue:

entro il 30 giugno 2017	€ 50.000,00 oltre I.V.A.	1° acconto indennità anno 2016;
entro il 31 luglio 2017	€ 50.000,00 oltre I.V.A.	2° acconto indennità anno 2016;
entro il 31 agosto 2017	€ 55.862,62 oltre I.V.A.	saldo indennità anno 2016;
entro il 15 settembre 2017	€ 40.000,00 oltre I.V.A.	2° acconto indennità anno 2017;
entro il 30 settembre 2017	€ 84.127,83 oltre I.V.A.	saldo indennità anno 2017;

CONSIDERATO che il calendario di scadenze per il pagamento delle tranches delle indennità di occupazione è stato formulato tenendo conto dell'intervenuta imputazione da parte di Maretour S.r.l. dell'unica somma versata a titolo di acconto dell'indennità relativa alla struttura pararicettiva in loc. Spinicci per l'annualità 2017;

DATO ATTO che questo Ente, tramite il Servizio competente, avrà cura di rifondere la spesa sostenuta nella misura e con le modalità di cui alla proposta giudiziale, entro dieci giorni dall'avvenuto introito presso la Tesoreria dell'Ente delle sopramenzionate tranches di pagamento delle indennità per gli anni 2016 e 2017;

RILEVATO in ogni caso che l'adesione alla proposta conciliativa, con le modalità di cui al presente provvedimento, si configura attualmente unica valida soluzione a tutela degli interessi dell'Ente e per la salvaguardia della pineta litoranea già danneggiata in maniera incisiva dall'aggressione del blastofago del pino, si da imporre anche una valutazione, compatibilmente con la disponibilità di risorse, per un intervento in via sostitutiva dell'Ente, costretta a fronte dell'inerzia di Maretour S.r.l., per l'avvio del protocollo fitosanitario presso l'intera pineta dell'Ente sita in loc. Spinicci;

DATO ATTO inoltre che l'adesione alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice deve limitarsi ai soli aspetti descritti riferiti alle annualità 2016 e 2017, fermo che, in merito alle altre obbligazioni contrattuali in ordine alle quali Maretour S.r.l. è tuttora inadempiente, è pendente giudizio nel merito presso il Tribunale di Civitavecchia per la pronuncia giudiziale di risoluzione contrattuale;

RESO NOTO inoltre che la valutazione dell'impegno dell'Ente a partecipare alla spesa per gli interventi fitosanitari e per la messa a dimora di nuove essenze nelle chiazze della pineta che ospita la struttura pararicettiva nella stessa misura anche negli anni successivi e finché la pineta sarà detenuta da Maretour S.r.l., come richiesto dal Giudice D.ssa Ragusa, è necessariamente condizionata e subordinata al buon esito della proposta giudiziale e all'integrale pagamento da parte della Società delle indennità di occupazione della struttura pararicettiva per le successive annualità;

RITENUTO quindi richiedere comunque un rinvio della seduta a data successiva al 30.09.2017 al fine di consentire la verifica del buon esito della proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017;

ACQUISITO il visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dai responsabili dei Servizi interessati;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Prendere atto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell'ambito del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016 instaurato presso il Tribunale di Civitavecchia di cui al verbale di udienza del 3.05.2017, allegato in copia al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale del medesimo, in relazione alla partecipazione alla spesa per interventi fitosanitari urgenti eseguiti negli anni 2016 e 2017 da Maretour S.r.l. di Tarquinia presso la pineta che ospita la struttura pararicettiva dell'Ente e al recupero delle indennità di occupazione della struttura per le annualità 2016 e 2017, proposta che può ribadirsi in sintesi come segue:

1. le parti lasciano impregiudicata ogni questione afferente l'adempimento degli accordi assunti nell'atto di transazione del 18.05.2010;
2. l'Università Agraria di Tarquinia riconosce alla Maretour S.r.l. un rimborso pari ad una quota dell'80% delle spese straordinarie sostenute sull'area della pineta per la eliminazione del parassita (blastofago), come risultano documentate dalle fatture prodotte dalla Maretour S.r.l.; le predette spese per il futuro saranno accollate come sopra tra le parti e riguarderanno specificamente l'abbattimento delle essenze arboree malate e loro smaltimento presso impianto autorizzato, mentre ad esclusiva cura e carico dell'Ente rimarrà il progressivo rimboschimento della pineta secondo i bilanci dell'Ente e proporzionalmente con il numero delle piante tagliate;
3. il canone relativo alla struttura pararicettiva in loc. Spinicci per le annualità 2016 e 2017 verrà corrisposto in misura integrale dalla Maretour S.r.l. all'Ente entro il mese di settembre 2017; l'Università Agraria di Tarquinia provvederà al rimborso come

convenuto al n. 2 proporzionalmente a quanto versato da Maretour S.r.l. e comunque entro settembre 2017;

4. il buon esito dell'accordo secondo la proposta conciliativa comporterà l'abbandono del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016, con compensazione tra le parti delle spese di causa.

Aderire alla proposta conciliativa giudiziale con le prescrizioni di cui in narrativa alle quali viene subordinata l'adesione medesima, prescrizioni che appresso si ribadiscono:

- a) la partecipazione alla spesa per interventi fitosanitari urgenti eseguiti negli anni 2016 e 2017 da Maretour S.r.l. di Tarquinia presso la pineta in loc. Spinicci che ospita la struttura pararicettiva potrà essere riconosciuta sulla base delle fatture corredate di quietanza di pagamento, attualmente acquisite dalla Maretour S.r.l. limitatamente all'annualità 2016 e sempreché la spesa sostenuta da Maretour S.r.l. sia ritenuta congrua;
- b) il puntuale rispetto del calendario di scadenze proposto delle tranches di pagamento delle sopramenzionate indennità di occupazione, fatta salva diversa ragionevole proposta formulata dal Giudice, come segue:

entro il 30 giugno 2017	€ 50.000,00 oltre I.V.A.	1° acconto indennità anno 2016;
entro il 31 luglio 2017	€ 50.000,00 oltre I.V.A.	2° acconto indennità anno 2016;
entro il 31 agosto 2017	€ 55.862,62 oltre I.V.A.	saldo indennità anno 2016;
entro il 15 settembre 2017	€ 40.000,00 oltre I.V.A.	2° acconto indennità anno 2017;
entro il 30 settembre 2017	€ 84.127,83 oltre I.V.A.	saldo indennità anno 2017;

- c) la fornitura delle essenze vegetali da parte di questa Università Agraria ai fini del rimboschimento delle chiarie impone contestualmente un obbligo per la Maretour S.r.l. a provvedere a propria cura e spese alla puntuale e scrupolosa manutenzione colturale delle nuove piante che potranno essere messe a dimora in periodo dell'anno convenientemente individuato;
- d) la valutazione dell'impegno dell'Ente a partecipare alla spesa per gli interventi fitosanitari e per la messa a dimora di nuove essenze nelle chiarie della pineta che ospita la struttura pararicettiva nella stessa misura anche negli anni successivi e finché la pineta sarà detenuta da Maretour S.r.l., come richiesto dal Giudice D.ssa Ragusa, è necessariamente condizionata e subordinata al buon esito della proposta giudiziale e all'integrale pagamento da parte della Società delle indennità di occupazione della struttura pararicettiva per le successive annualità.

Ribadire in ogni caso che l'adesione alla proposta conciliativa, con le modalità di cui al presente provvedimento, si configura attualmente unica valida soluzione a tutela degli interessi dell'Ente e per la salvaguardia della pineta litoranea già danneggiata in maniera incisiva dall'aggressione del blastofago del pino, ferma la convinzione che la competenza in via ordinaria spetti contrattualmente al soggetto detentore della struttura, si da imporre anche una valutazione, compatibilmente con la disponibilità di risorse, per un intervento in via sostitutiva dell'Ente, costretta a fronte dell'inerzia di Maretour S.r.l., per l'avvio del protocollo fitosanitario che dovrà comunque opportunamente interessare l'intera pineta dell'Ente sita in loc. Spinicci.

Chiarire inoltre che il presente riconoscimento alla partecipazione alla spesa per l'abbattimento delle piante di pino malate esclude in maniera tassativa che la spesa che rimane a carico di Maretour S.r.l. per gli interventi fitosanitari possa essere riconosciuta ai fini delle cc.dd. "opere a

difesa della proprietà” di cui all’art. 13 dell’Atto di transazione del 18.05.2010, né il presente riconoscimento può costituire presupposto per pretese di risarcimento di danni.

Ribadire inoltre che l’adesione alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice deve limitarsi ai soli aspetti descritti riferiti alle annualità 2016 e 2017, fermo che, in merito alle altre obbligazioni contrattuali in ordine alle quali Maretour S.r.l. è tuttora inadempiente, è pendente giudizio nel merito presso il Tribunale di Civitavecchia per la pronuncia giudiziale di risoluzione contrattuale.

Dare atto che gli interessi legali per i pagamenti tardivi verranno determinati e richiesti in base alle date effettive dei pagamenti medesimi.

Richiedere comunque un rinvio dell’udienza a data successiva al 30.09.2017 al fine di consentire la verifica del buon esito della proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017, buon esito a cui è subordinato l’abbandono del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016.

Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e al Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP, ognuno per le rispettive competenze, l’adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 22 comma 2 dello Statuto vigente.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA



VERBALE DI CAUSA

Il Giudice dott. INCONA
assistito dal sottoscritto Cancelliere
all'udienza del 21/10/16 ha trattato la seguente causa

TRA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA rappresentato e difeso
dall'avvocato ANTONIO R. PIFON con mandato

E

MASTARA SRL

E' punita per l'UA di Tarquinia l'Avv. P. f.
il quale si riporta al proprio atto introduttivo,
ai documenti allegati e chiede l' integrale
accoglimento delle conclusioni rassegnate
L'Avv. P. f. deposita note dell' U.A. di
Tarquinia a l'aggiornamento della stato dell'incidente
e presente per la MASTARA SRL
l'Avv. Roberto Scuto Licci
il quale contesta tutte le
avverse conclusioni e si riporta
al proprio atto di costituzione
e sostiene che al punto controverso
il proprio fatto è di fatto
L'Avv. P. f. attesta quanto es aduerso

dedotto perche infidato in fatto ed in diritto ed insiste nelle richieste di cui alle conclusioni rassegnate. L'AVI. P. ha depositato originale dell'atto notificato

Il giudice

scrive le parti, e propone una ipotesi conciliativa idonea alla definizione inepidole dei nodi di controversia di tempo presente l'evento eccezionale dei foranti che hanno infittato la pignora cui e tenuto a provvedere l'Ente proprietario, visto all'udienza del 3 maggio 2017 ore 11,30, con riserva, in caso di mancata conciliazione, di valutare la fondatezza dell'eccezione preliminarmente sollevata dalla Moretur.

Del'udienza del 3/5/17 -
Presente per la Moretur SRL
l'avo V. ... il quale si
è riferito alle PROPE. ...
di ... e ...
la ...

inammissibilità del ricorso
 circa gli interessi e l'eccezione
 merito. È presente per il ricorso
 l'AVV. Pisci il quale contesta tutto
 quanto ~~es~~ addebito e fatto ed
 in diritto. Sull'eccezione preclusiva di inammissibilità
 del ricorso per alterità della causa si osserva che lo stesso è infondato in quanto
 la causa di merito ha per oggetto la risoluzione
 contrattuale per grave inadempimento, mancato
 pagamento dei canoni mensili al monte dell'Industria
 e di quelli maturati, oltre il canone
 pagato come 2016 è causa di grave
 inadempimento, tal e di risoluzione contrattuale
 tal che gli oggetti ~~non~~ è il medesimo.

In ordine alla validità della delega si
 osserva che la delibera consigliare di
 conferimento in carica (n. 122 del 9/8/15 doc. 20)
 e specificazione del mandato e un gestione
 viaggio la delega è stata sottoscritta dal
 Legale rapp. te dell' U.A allora in carica
 Sig. Alberto Blasi tal che ha procurato
 risulta perfettamente regolare. Allo stato
 poiché la morosità persiste, il canone 2016
 non si mai stato pagato ne tantomeno

gli oneri di trascrizione ed accessori, si risolve
per l'accoglimento della domanda cautelare.
Si deposita infine nota dell'U.A. del
2/5/17 con i conteggi aggiornati delle somme
e degli interessi.

Il giudice

presta atto che la decisione relativa alla
presente procedura cautelare è da rinviarsi
a data successiva alla decisione sulle
eccezioni pregiudiziali avanzate nel
quadro di merito nel corso del quale
è stata pronunciata;

ritenuto che il decorso del tempo
filosoficamente legato allo svolgersi delle
fasi del giudizio non pregiudizievole
agli interessi di entrambe le parti
in causa, propone alle parti stesse
un accordo conciliativo alle seguenti
condizioni:

- 1) le parti lasciano in pregiudizio ogni
questione afferente l'adempimento
degli accordi amati nell'atto di
Trascrizione del 18 giugno 2010;
- 2) L'Università Agraria di Tarquinia si
ricambierà alla Marettour un rimborso

per ad una quota dell'80% delle spese straordinarie sostenute sull'area della pineta per la eliminazione dei parassiti (blastofago) come risultano documentate dalle fatture in atti, per le annualità 2016 e 2017; le predette spese per il futuro saranno accolte come sopra tra le parti e riguarderanno specificamente l'abbattimento delle essenze arboree usate ed il loro trasporto in discarica mentre ad esclusiva cura e carico dell'Ente rimane il pagamento e rimborso della pineta secondo i bilanci dell'Ente e proporzionalmente con il numero delle piante tagliate.

3) Il canone di locazione per l'annualità 2016 ^{e 2017} verrà corrisposto in misura integrale dalla Maretour all'Ente entro settembre 2017;

L'Università Agraria di Tarquinia provvederà al rimborso come convenuto al n. 2) proporzionalmente a quanto ~~incassa~~ versato da Maretour e comunque entro il settembre 2017.

4) Il buon esito dell'accordo secondo la

propone conciliativa conforterà l'abbandono del
presente giudizio cautelare con compensazione tra
le parti delle spese di causa.

Rinvia per l'eventuale conciliazione giudiziale
all'udienza del 14.6.2017 ore 9,30

Dei



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 2013 e visto per la regolarità del procedimento amministrativo

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9 giugno 2017

Servizio Affari Generali

Oggetto: Risoluzione contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. – Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Presa d'atto proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017 nell'ambito dell'azione cautelare ex art. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l. Adesione con prescrizioni. Determinazioni.

Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, 8 giugno 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 8 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213)

Tarquinia, 8 giugno 2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.*
F.to Maria Bellucci

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213)

Tarquinia, 8 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP
F.to Maria Bellucci

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto


Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Il Segretario
f.to Dott. Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 13 GIU. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 13 GIU. 2017 al 13 GIU. 2017

Tarquinia, li 13 GIU. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA

